

Comune di Varallo Pombia  
PROVINCIA DI NOVARA

---

REGOLAMENTO  
DI  
POLIZIA MORTUARIA

# TITOLO I

## Capo 1 Disposizioni generali

### Art. 1 Oggetto

Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari o di chi per essi, contenute nel titolo VII del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, e sugli altri adempimenti previsti dal vigente regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990, il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie 27/7/1934 ed al D.P.R. 10/9/1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

### Art. 2 Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, nella sua qualità di Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale.
2. I servizi di competenza comunale inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli artt. 22 della legge 8/6/90, n. 142, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.
3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano determinate integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 51 della legge 8/6/90, n. 142.

### Art. 3 Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

### Art. 4 Compiti del personale di custodia

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero compete al personale di custodia alle dirette dipendenze dell'ufficio tecnico.  
A tal proposito il personale di custodia, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione al seppellimento rilasciata a norma dell'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, dall'ufficiale dello stato civile, e, in caso di decesso fuori Comune, l'apposita autorizzazione al trasporto. Inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:
  - a) le inumazioni e tumulazioni eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'autorizzazione al seppellimento, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione o tumulazione, il suo sito;
  - b) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.I registri suindicati devono essere presentati ad ogni richiesta dagli organi di controllo.  
Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.
2. Il personale di custodia deve inoltre:
  - a) curare la pulizia dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe, dei portici e di ogni altro locale o spazio aperto al pubblico;
  - b) verificare la corretta esecuzione della sepoltura delle salme e ove ordinato dal responsabile dell'area tecnica provvedere all'esecuzione delle sepolture o di altre operazioni cimiteriali, anche con la collaborazione di altro personale;
  - c) vigilare sullo stato di conservazione delle tombe, sia comunali che private, e segnalare al Responsabile del servizio competente ogni intervento ritenuto necessario al fine di evitare situazioni di pericolo ed assicurare il regolare servizio nel cimitero.

- d) provvedere ai lavori di ordinaria manutenzione delle strade, viali, piazzali, edifici e di ogni altra costruzione adibita ai servizi cimiteriali, escluse le sepolture private;
  - g) curare l'apertura e la chiusura al pubblico del cimitero secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco con Ordinanza, e vigilare sul rispetto delle norme del presente regolamento da parte di chiunque abbia accesso nei cimiteri;
3. Il personale di custodia, o eventuale ditta appaltatrice, deve provvedere allo svolgimento delle seguenti mansioni:
- trasporto del feretro dall'ingresso del cimitero alla sepoltura;
  - inumazione in campo comune;
  - inumazione in area data in concessione;
  - tumulazione in tomba;
  - tumulazione in cappella;
  - tumulazione in area con cassone già posato;
  - tumulazione con cassone da posare;
  - tumulazione in loculo;
  - tumulazione ossario;
  - esumazione in campo comune ordinaria o straordinaria;
  - esumazione in area data in concessione ordinaria e straordinaria;
  - estumulazione da tomba ordinaria e straordinaria;
  - estumulazione da tomba realizzata con cassoni in cls ordinaria e straordinaria;
  - estumulazione da loculo o loculo in cappella ordinaria e straordinaria;
  - condizionamento dei cadaveri;
  - spostamento feretri nell'ambito del cimitero;
  - estumulazione per interventi di rifascio;
  - preparazione della fossa per inumazione nelle dimensioni previste dalla normativa vigente;
  - sistemazione del feretro nel tumulo o nella fossa;
  - chiusura con muratura del tumulo entro le 24 ore dal deposito;
  - riempimento della fossa e nel campo comune posa cippo;
- nel rispetto delle norme contenute nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/90, n. 285 e s.m.i. e del presente regolamento.
4. Al personale di custodia dipendente del Comune di Varallo Pombia è vietato:
- a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati;
  - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
  - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire promozione commerciale;
  - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
  - e) trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero;

5. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.
6. Il personale del cimitero è sottoposto, ai sensi delle norme vigenti e sentito il medico competente convenzionato con il Comune, alla vaccinazione antitetanica ed alle misure in materia di prevenzione infortuni e degli altri rischi per la salute connessi con la particolare attività nell'ambito del Comune, quando non vengono richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 16.

## Art. 5 Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, specificati dal regolamento.
2. I servizi gratuiti sono:
  - a) la visita necroscopica;
  - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
  - c) esumazione decennale per rotazione in campo comune;
  - d) la cremazione;
  - e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
3. Il Comune provvede, con proprio personale o mediante ditta concessionaria, dietro pagamento della tariffa stabilita dalla G.C. con proprio atto deliberativo, nel rispetto della garanzia degli equilibri di bilancio, ai seguenti servizi:
  - a) inumazione in area data in concessione;
  - b) tumulazione in tomba;
  - c) tumulazione in cappella;
  - d) tumulazione in area con cassone già posato;
  - e) tumulazione con cassone da posare;
  - f) tumulazione in loculo;
  - g) tumulazione ossario;
  - h) chiusura del tumulo come previsto dal D.P.R. 285/90;
  - i) esumazione in campo comune per motivi diversi dalla rotazione decennale;
  - l) esumazione in area data in concessione;
  - m) estumulazione da tomba;
  - n) estumulazione da tomba realizzata con cassoni in cls;
  - o) estumulazione da loculo o loculo in cappella;
  - p) spostamento feretri;

## Art. 6 Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il cimitero è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10 settembre 1990, riportato all'art. 4 del presente regolamento.

2. Sono inoltre tenuti accessibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:
- a) l'orario di apertura e chiusura al pubblico;
  - b) copia del presente regolamento;
  - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nell'anno in corso;
  - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
  - e) l'elenco delle sepolture per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
  - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto della legge 675/96 privacy;

La pubblicazione degli elenchi di cui alle lettere c), d), ed e) ha valore di notifica agli aventi causa dei provvedimenti di esumazione od estumulazione dei resti dei loro congiunti. Tuttavia il responsabile del servizio potrà provvedere comunque ad avvisare gli interessati, in quanto reperibili, a norma del successivo art. 32.

## CAPO II

Depositi di osservazione, obitori,  
sale per autopsie, ossario comune.

### Art. 7

#### Depositi di osservazione ed obitori

1. L'Azienda Sanitaria Locale competente individua i depositi di osservazione e gli obitori nel rispetto delle vigenti prescrizioni normative.

### Art. 8

#### Ossario comune

Il personale di custodia o la ditta concessionaria, provvede a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o dalle estumulazioni quando si trovino in condizione di completa mineralizzazione, e che non siano richiesti dai familiari, per deporle nell'ossario comune .

## CAPO III

### FERETRI

#### Art. 9

##### Depositi della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 11.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma ( madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro);
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della A.S.L. competente, detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale

#### Art. 10

##### Verifica e chiusura dei feretri

Il feretro dovrà avere le caratteristiche previste dal D.P.R. 285/90.

A garanzia dell'integrità del feretro e del suo contenuto vi sarà apposto apposito sigillo.

Il servizio di custodia, all'arrivo nel cimitero, verificherà l'integrità del sigillo sul feretro e sul certificato, la presenza della marcatura riportante la partita, la numerazione progressiva e la dicitura " conforme all'art 30 del D.P.R. 285/90.

#### Art. 11

##### Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono stabiliti in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre, secondo quanto previsto dal D.P.R. 285/90 e dalle competenti autorità sanitarie
2. Il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale e di Ufficiale di Stato civile, rilascerà l'autorizzazione al seppellimento, cremazione o trasporto del feretro previo accertamento dell'identità del cadavere e della conformità delle casse utilizzate alle caratteristiche su indicate a norma dell'art. 10.

## Art. 12

### Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 11 per le salme di persone bisognose.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

## CAPO IV

### TRASPORTI FUNEBRI

#### Art. 13

##### Privativa ad esercizio del servizio dei trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri può essere esercitato con il diritto di privativa ai sensi dell'art. 1 del T.U. n. 2758 del 25/10/1925. In tal caso è consentito ad altre imprese di effettuare il trasporto di salme di entrata o in uscita dal Comune sempreché non venga effettuata alcuna cerimonia funebre.
2. Per ogni trasporto funebre la Giunta Comunale, con propria deliberazione, può prevedere un diritto fisso ai sensi dell'art. 19 del DPR 90/285.

#### Art. 14

##### Modalità del trasporto

1. Il trasporto, fatte salve le eccezioni limitative di cui all'art. 27 del T.U.L.P.S., comprende il prelievo della salma dal luogo del decesso o dall'obitorio, il tragitto al luogo di culto o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
2. Nessun'altra sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie diverse dalle rituali occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
3. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli adibiti a servizi di urgenza ed assistenza pubblica e di sicurezza, in ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio del corteo funebre.
4. Il responsabile dell'Ufficio di Vigilanza prenderà gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

## Art. 15

### Orario dei trasporti e percorsi consentiti.

1. I trasporti funebri, l'accompagnamento del feretro al luogo di culto e da questo al cimitero, devono seguire il percorso più breve e devono essere effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con successivi atti.  
Il Dirigente responsabile, nel rispetto degli indirizzi impartiti, emanerà disposizioni particolari circa l'orario, l'itinerario del trasporto o corteo funebre, eventuali soste a scopo commemorativo e di concedere, a richiesta dei familiari, il trasporto a braccia dei parenti.
2. L'incaricato del trasporto di una salma deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco o suo delegato la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
3. L'autista ed i necrofori, durante i servizi funebri, dovranno indossare un abito scuro e mantenere un contegno dignitoso e consono alla cerimonia funebre.

## Art. 16

### Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione.

1. In ogni trasporto, sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al DPR 10/09/1990 n. 285 e alla circolare 24 Giu. 1993 n. 24 del Ministero della Sanità.
2. Il trasporto di salma al cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco con decreto, a seguito di domanda degli interessati o loro delegati.
3. La domanda deve essere corredata dalla autorizzazione al seppellimento o cremazione. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune al quale la salma deve essere trasferita per il seppellimento.
5. Per i morti in seguito a malattie infettive-diffusive, l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco, osservate le norme di cui all'art. 25 del DPR 285/90, esclusivamente per trasporti di cadaveri da e per l'estero.
6. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto, al seppellimento o cremazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
7. Chi riceve il feretro, accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta, compilerà il verbale di presa in consegna redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al responsabile dell'Ufficio competente.

## Art. 17

### Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività.

Nel caso sussistano potenziali rischi per la salute pubblica, il Dirigente del Servizio Igiene Pubblica dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

## Art. 18

### Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario per l'ordinaria cerimonia religiosa.

## Art. 19

### Trasporto all'estero o dall'estero

Il trasporto di salma per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 Feb.1937, approvata con R.D. 1 Lug.1937, N. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento precitato.

## Art. 20

### Trasporto di ceneri e resti.

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da e per l'estero, il Sindaco si sostituisce all'autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/90 e di cui all'art. 8 della Circolare Ministeriale 24 Giu. 1993 n. 24.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore di mm. 0,660, chiusa con saldatura. anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 38.

## **TITOLO II° CIMITERI**

### **CAPO I Cimiteri**

#### **Art. 21 Elenco Cimiteri**

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27.7.1934, N. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero comunale situato in Via Castelletto Ticino.

#### **Art. 22 Disposizione generali - vigilanza.**

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli art. 102 e 105 del D.P.R. 10.09.90 , n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con il personale di custodia, o, in caso di necessità, con le altre forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi della legge 8.6.90, n. 142.
4. Il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell' A.S.L., controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

#### **Art. 23 Altri reparti nel cimitero**

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere altri reparti, destinati al seppellimento delle salme e alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie a tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

## Art. 24 Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta specifica destinazione, sono ricevute e inumate nel campo comune, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. Indipendentemente dalla residenza e del luogo della morte, nel limite previsto dall'art. 49, nel cimitero, sono parimenti ricevute le salme, i resti, o le ceneri ,in sepolture private, individuali o di famiglia.
3. E' data inoltre facoltà al Sindaco di emanare disposizioni particolari per la sepoltura di salme di persone decedute fuori Comune che hanno avuto in vita la residenza nel Comune.
4. Nei reparti di cui all'Art. 23, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

## CAPO II Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

### Art. 25 Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/09/1990, n. 285. La superficie dell'area destinata a campi d'inumazione verrà calcolata ai sensi dell'art. 10 della Circolare Ministeriale 24 del 24 Giu. 1993.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

## CAPO III°

### Inumazione e tumulazione

#### Art. 26

##### Inumazione

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) è comune la sepoltura della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnata nel campo comune, ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
- b) sono private le sepolture per inumazione effettuate in aree in concessione.

#### Art. 27

##### Cippo

- 1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo terzo comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici, e portante un numero progressivo.
- 2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- 3. A richiesta dei privati, può essere installato, in sostituzione del cippo, un copritomba di superficie impermeabile non superiore ad un terzo della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 100 del piano di campagna.
- 4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
- 5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed ipotesi di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10/9/90, n. 285.

## Art. 28 Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture dei feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove ci sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo, dove possibile, le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. A far tempo dall'esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:  
lunghezza m. 2,25  
altezza m. 0,70  
larghezza m. 0,75.  
A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9, del D.P.R. 10/9/90 n. 285.

## Art. 29 Deposito provvisorio

1. A richiesta della famiglia dei defunti o di coloro che la rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo il pagamento del canone stabilito in apposita deliberazione della G.C..
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
  - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, dalla data di richiesta della concessione edilizia, fino alla sua agibilità;
  - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private
  - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune con progetto già approvato.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile dell'ufficio competente limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purchè sia inferiore ai 24 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 36 mesi.  
Il canone di utilizzo è calcolato in anni, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. Le frazioni di anno sono computate come anno intero.
4. Il pagamento del canone deve essere effettuato anticipatamente.
5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi, o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

6. E' consentita parimenti la tumulazione provvisoria presso sepolture private, previo assenso del titolare della concessione. Nessun canone di utilizzo potrà essere richiesto dal concessionario per tale servizio.
7. Con le stesse modalità indicate nei commi precedenti è consentita la tumulazione provvisoria di cellette ossario e di urne cinerarie.

## CAPO IV

### ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

#### Art. 30

##### Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. Il turno ordinario di esumazione è fissato in minimo 10 anni;
2. Il turno di estumulazione è stabilito alla scadenza della concessione. Nel caso di concessione di durata superiore ad anni 30, alla scadenza del trentesimo anno e risulti comunque completato il processo di mineralizzazione del cadavere.
3. Se allo scadere del periodo prescritto la salma esumata o estumulata non è in condizioni di completa mineralizzazione, essa viene inumata così come previsto dal D.P.R. 285/90. In caso di estumulazione, a richiesta degli interessati, verrà nuovamente tumulata per un periodo che verrà stabilito dall'autorità competente di volta in volta e comunque attenendosi alle indicazioni della Circolare del Ministero della Sanità 31 Lug. 1998 n. 10 .
4. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile effettuarle dal mese di ottobre al mese di aprile.
5. E' compito del seppellitore segnalare al responsabile dell'ufficio tecnico situazioni in cui il cadavere non è completamente mineralizzato al momento dell'esumazione o estumulazione.
6. Le operazioni di esumazione o estumulazione ordinarie sono regolate dal Sindaco.

#### Art. 31

##### Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

1. Le esumazioni e le estumulazioni di salme possono essere eseguite prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria o, a richiesta dei famigliari e previa autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dal D.P.R. 10/09/90, n. 285, e, nei casi di salma di persona morta per malattia infettiva contagiosa, dopo due anni dalla morte e previo assenso del Responsabile sanitario.

## Art. 32

### Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie.

1. Entro il mese di settembre di ogni anno il custode cura la stesura di un elenco delle salme interessate alle operazioni di esumazione o estumulazione nel corso del periodo consentito l'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo pretorio del Comune e all'albo cimiteriale a partire dal mese di ottobre e per tutto l'anno successivo.
2. La pubblicazione di detto elenco ha valore di notifica agli interessati dei provvedimenti di esumazione o estumulazione.
3. L'inizio delle operazioni è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.
4. E' opportuno in ogni caso avvertire i famigliari del defunto, in quanto reperibili, della data e dell'ora dell'esumazione o estumulazione.

## Art. 33

### Raccolta dei resti mortali

1. Se entro la data prevista per le esumazioni o estumulazioni non è pervenuta da parte degli aventi diritto alcuna richiesta di collocazione dei resti mortali in cellette ossario, loculi o tombe in concessione, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
2. Qualora venga richiesta dai famigliari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa se stabilita con deliberazione di Giunta Comunale.

## Art. 34

### Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso delle esumazioni od estumulazioni si rinvenivano oggetti preziosi o ricordi personali, questi devono essere consegnati al Responsabile dell'area Tecnica che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso tale termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune.
2. In caso di reclamo, gli oggetti vengono consegnati agli aventi diritto e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio.

## Art. 35 Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o altrimenti disporne.
2. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego dei materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti ed affini entro il 2° grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.  
I ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.  
Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

## CAPO V Cremazione

### Art. 36 Crematorio

Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante in Comuni vicini.

### Art. 37 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

1. La cremazione di un cadavere è subordinata all'autorizzazione del Sindaco del Comune nel quale è avvenuto il decesso.  
Nel caso di cremazione per la quale si era provveduto in precedenza ad inumazione o tumulazione, al rilascio dell'autorizzazione è competente il Sindaco del luogo ove è sepolta la salma.
2. L'ufficio che istruisce la pratica è tenuto a verificare la presenza dei requisiti previsti dall'art. 79 del D.P.R. n. 285 del 1990.

### Art. 38 Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente ed infrangibile e tale da essere soggetto a chiusura, anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, che viene sigillata.
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati ed in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata.

## CAPO VI POLIZIA NEI CIMITERI

### Art. 39 Orario

1. E' vietata la permanenza all'interno delle mura cimiteriali fuori dall'orario di apertura al pubblico.
2. L'orario di apertura e chiusura del cimitero al pubblico è fissato, per stagioni, con successivi atti.
3. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
4. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile dell'area tecnica, da rilasciarsi per comprovati motivi.

### Art. 40 Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero, di norma, si può entrare solo a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
  - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
  - b) alle persone in stato di ubriachezza;
  - c) alle persone vestite in modo indecoroso;
  - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.
3. E' ammessa la circolazione di veicoli privati, debitamente autorizzati dal custode del cimitero, esclusivamente per il trasporto di materiali . Tali veicoli devono avere dimensioni tali da non recare danno alle sepolture, ai monumenti, ai viali ecc. e possono circolare secondo gli orari ed i percorsi prestabiliti e sostare per il tempo strettamente necessario per le operazioni di scarico e scarico e comunque non oltre l'orario di apertura del cimitero.
4. E' altresì consentito l'ingresso di veicoli per il trasporto di persone non Deambulanti, autorizzati dal responsabile del servizio cimiteriale.

### Art. 41 Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:
  - a) fumare, tenere un comportamento chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - c) introdurre oggetti irriverenti;
  - d) rimuovere dalla tombe altrui, fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
  - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
  - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Area Tecnica;
  - g) danneggiare le aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
  - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Area Tecnica.
  - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazioni o richieste dei concessionari;
  - m) turbare in qualsiasi modo il regolare svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
  - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati da parenti del defunto e non preventivamente autorizzati dal responsabile dell'Area Tecnica.
  - o) qualsiasi attività commerciale;
  - p) eseguire la lavorazione dei materiali. Questi devono essere introdotti a lavorazione ultimata. Si fa eccezione per quei lavori che il Responsabile dell'Area Tecnica riconosca indispensabile eseguirsi in luogo.
2. I divieti predetti, si estendono alla zone immediatamente adiacenti al cimitero, salvo autorizzazioni diverse.
3. Chiunque tenesse nell'interno del cimitero un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente, e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica e deferito all'autorità giudiziaria.

## Art. 42 Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, deve essere dato preventivo avviso al responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

## Art. 43

### Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni.

1. Sulle tombe nei campi possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli nel rispetto degli spazi assegnati e del pubblico decoro. Il Responsabile dell'Area Tecnica, su segnalazione del personale di custodia e previa diffida, provvederà alla rimozione dei manufatti difformi da quanto prescritto.
2. Le epigrafi devono contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni scritte in lingua italiana.  
In casi particolari il Responsabile dell'Area Tecnica può autorizzare citazione in lingua straniera, purchè venga depositato, presso gli uffici comunali, il testo tradotto in italiano.
3. Verranno rimosse le epigrafi contenenti anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle consentite, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

## Art. 44

### Fiori e piante ornamentali.

1. E' consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi avendo però cura che non invadano le tombe vicine e che non costituiscano intralcio alla circolazione dei visitatori.
2. E' vietato l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
3. Gli ornamenti di fiori freschi non appena appassiscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositati. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale di custodia provvederà a tagliarli o sradicarli.

## Art. 45

### Rimozione materiali ornamentali.

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ed altri accessori, indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate o posizionate in modo da intralciare le attività manutentive e di pulizia.
2. Il responsabile dell'area tecnica disporrà il ritiro o rimozione delle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. E' parimenti disposta la rimozione d'ufficio di vasi od altri oggetti accessori alle tombe che intralcino od ostacolino il passaggio dei visitatori o le ordinarie attività di pulizia.

4. I provvedimenti d'ufficio di cui ai commi 1,2 e 3 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
5. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 35 in quanto applicabili.
6. Gli accessori cimiteriali di completamento per le sepolture private di salme o resti mortali o di ceneri sono a carico del concessionario, il quale nell'acquisto degli stessi dovrà attenersi alle prescrizioni stabilite dal Comune per le caratteristiche tecniche dei manufatti.

# **TITOLO III° CONCESSIONI**

## **Capo I Tipologia e manutenzione delle sepolture**

### **Art. 46 Sepolture private**

1. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
2. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
  - a) loculi individuali per salma;
  - b) loculi ossari individuali per la raccolta dei resti mortali;
  - c) loculi per urne cinerarie;
  - d) cappelle di famiglia;
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa di cui all'apposito tariffario stabilito dalla Giunta Comunale.
5. Alle sepolture private contemplate nel presente articolo, per quanto riguarda le inumazioni ed esumazioni o per le tumulazioni ed estumulazioni, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/09/90, n. 285.
6. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta comunale, è stipulata ai sensi della legge 8/6/90, n. 142, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio competente, al quale è affidata l'istruttoria dell'atto.
7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile nè trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree e manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
  - la durata e la data di decorrenza;
  - il nome del concessionario o del rappresentante legale pro tempore, nel caso di enti o collettività;
  - le salme destinate ad essere accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
  - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
10. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio o del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impegnare per esigenze del cimitero.

## Art. 47

### Durata delle concessioni.

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del d. P.R. 10/09/90, n. 285.
2. La durata è fissata:
- a) in 99 anni per le tombe e cappelle di famiglia;
  - b) in 60 anni per i loculi o comunque per le sepolture individuali;
  - c) in 60 anni per gli ossari;
  - d) in anni 99 le tombe, le cappelle o parti di esse già concesse in perpetuità e retrocesse al comune;
  - e) fino alla scadenza della concessione originaria nel caso di riconcessione di parte di tombe o cappelle già concesse a tempo determinato e retrocesse al comune;
2. La durata è fissata:
- a) in 99 anni per le tombe e cappelle di famiglia;
  - b) in 60 anni per i loculi o comunque per le sepolture individuali;
  - c) in 60 anni per gli ossari;
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo della concessione, con le modalità e il pagamento della tariffa di concessione in vigore al momento della scadenza della concessione;
4. Le concessioni perpetue anteriori alla data del 10/02/76 (data di entrata in vigore del D.P.R. 21/10/75, n. 803) conservano il proprio regime giuridico anche per quanto riguarda la durata.
5. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data del rilascio della concessione.

## Art. 48

### Modalità di concessione

1. Di norma l'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.  
Con propria deliberazione la Giunta Comunale, nel caso in cui venga a ridursi la disponibilità di sepolture individuali (Loculi), può determinare di dare in concessione il loculo solo in presenza della salma.
2. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo le disposizioni del presente regolamento.
4. La concessione di aree o tombe che venissero in pieno possesso dell'Amministrazione in seguito a espressa rinuncia dei concessionari, abbandono o per altre fattispecie previste dalla normativa vigente, saranno concesse dall'Amministrazione Comunale mediante asta pubblica, previa fissazione dell'importo a base di gara, da parte della Giunta Comunale;
5. La concessione di cappelle ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, a richiedente residente nel Comune, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione e la presenza di una o più salme da tumulare
6. L'Amministrazione Comunale potrà autorizzare qualsiasi concessione a richiedente non residente nel Comune che dimostri aver avuto la residenza nello stesso o la permanenza di particolari legami.
7. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
8. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di dare in concessione i costruendi manufatti anche a persone viventi, richiedendo il versamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.  
La decorrenza di tali concessioni coincide con la data di dichiarazione di agibilità dei manufatti, e per quanto riguarda la durata e i rinnovi si applicano le disposizioni contenute nell'art. 47.
9. I criteri di cui al comma 1 possono essere derogati nell'ipotesi in cui l'Amministrazione Comunale intenda finanziare la costruzione di nuovi edifici funerari mediante prenotazione dei costruendi loculi.

## Art. 49

### Uso delle sepolture private.

1. per i loculi individuali Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona indicata dal Concessionario nell'atto di concessione.

2. per le tombe di famiglia alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alla persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (corporazione, istituto, etc.) fino al completamento della capienza del sepolcro, e collettività, salvo diverse prescrizioni contenute nell'atto di concessione.  
E' consentito, la collocazione nei tumuli individuali e negli ossari di resti mortali o ceneri.
3. E' inoltre consentita la possibilità, da parte dei concessionari di tombe di famiglia, di chiedere la tumulazione di salme di persone con loro anagraficamente conviventi o che abbiano acquisito in vita particolari benemeritenze nei confronti della famiglia del concessionario.
4. Ai fini dell'applicazione del secondo e terzo comma la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 4° grado.
5. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione, salvo diversa previsione contenuta nell'atto concessorio.
6. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare o da tutti i titolari della concessione, con una apposita dichiarazione da tutti sottoscritta, da presentare al competente ufficio.
7. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta dal responsabile dell'ufficio competente.
8. L'eventuale condizione di particolare benemeritenza nei confronti del concessionario e della propria famiglia va comprovata con apposita dichiarazione sottoscritta da tutti i concessionari, depositata presso il servizio competente.
9. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

## Art. 50

### Manutenzione, canone annuo.

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e provvederà alla ripartizione delle spese in modo equo fra tutte le concessioni interessate.

3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
  - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
  - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
  - l'ordinaria pulizia;
  - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
4. Qualora il concessionario non provveda entro 2 anni al pagamento di quanto stabilito, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

## Art. 51

### Presentazione del progetto e costruzione dell'opera - termini.

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al terzo comma dell'art. 48, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto, secondo le modalità previste dall'art. 62, entro 48 mesi dalla data della concessione, pena la decadenza ed alla esecuzione dell'opera entro lo stesso termine, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga.

## CAPO II

### Divisioni, subentri, rinunce.

#### Art. 52

##### Divisione, subentri

1. Uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale per se e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
2. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
3. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 49 sono tenuti a darne comunicazione al Comune entro dodici mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
4. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio competente esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 49, che assumono la qualità di concessionari.  
In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità della concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
5. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 49 abbiano titolo ad assumere la qualità di concessionari.
6. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

#### Art. 53

##### Rinunce a sepolture individuali.

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di sepoltura individuale a tempo determinato, quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia stata trasferita in altra sede. In tal caso al concessionario o ai suoi aventi diritto spetterà il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

**Art.54**  
**Rinuncia a concessione di aree libere.**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza.  
In caso di accettazione della rinuncia la Giunta Comunale fisserà il rimborso che spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti.

**Art. 55**  
**Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione.**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui all'art. 46, salvo i casi di decadenza, quando:
  - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
  - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In caso di accettazione della rinuncia la Giunta Comunale fisserà il rimborso che spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti
3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte del Responsabile dell'Area Tecnica.

**Art. 56**  
**Natura della rinuncia**

1. La rinuncia nei casi contemplati negli artt. dal 53 al 55 non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.  
Il rinunciante deve provvedere, nel caso di sepoltura occupata, a proprie spese a liberare la stessa da salme, ceneri o resti.

## Capo III

### Revoca, decadenza, estinzione

#### Art. 57

##### Revoca

1. E' facoltà dell'amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle singole spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

#### Art. 58

##### Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
  - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 48;
  - d) quando, per inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 51, non si sia provveduto alla presentazione del progetto ed alla costruzione dell'opera entro i termini fissati;
  - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 50;

- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
  - g) nel caso di estinzione della famiglia concessionaria del sepolcro.
2. La pronuncia di decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e), f) e g), è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
  3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e sull'area sepolcrale, per la durata di 60 giorni consecutivi.
  4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete all'Amministrazione Comunale in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del responsabile dell'Area Tecnica.

## Art. 59

### Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza di concessione relativa a sepolture individuali, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Le sepolture per le quali sia stata pronunciata la decadenza di concessione, si intendono ritornate a tutti gli effetti al Comune. Dette sepolture potranno dal Comune essere concesse ad altri, con obbligo per gli stessi di mantenere le salme ivi sepolte o provvedere all'estumulazione.

## Art. 60

### Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 47, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso di oggetti quali decorazioni, ricordi ecc.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti, o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente, nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

## **TITOLO IV**

### **Lavori privati nei cimiteri - imprese di pompe funebri**

#### **Capo I**

#### **Imprese e lavori privati**

##### **Art. 61**

##### **Accesso al cimitero**

1. Gli aventi diritto possono eseguire in proprio opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, chiusura dei tumuli, che non siano riservate al Comune, oppure possono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, previa autorizzazione del Responsabile dell'area Tecnica del Comune.
2. Il personale delle imprese o comunque quello autorizzato ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo, rispettando l'orario di apertura al pubblico e quanto previsto agli artt. 64 e 65.

##### **Art. 62**

##### **Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.**

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Autorizzati dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune, su conforme parere della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro, tenendo presente il tipo di sepoltura e la superficie concessa.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

5. Le variazioni di carattere ornamentale e le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla e restaurarla, sono autorizzate con permesso dal Responsabile dell'Area Tecnica.
6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra devono contenere le prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

### Art. 63 Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritti di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. E' in facoltà del sindaco chiedere il versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

### Art. 64 Modalità di esecuzione dei lavori

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose o persone.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile del servizio competente.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi competenti, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
4. La circolazione dei veicoli delle imprese è consentita nei percorsi e secondo gli orari stabiliti dal responsabile del servizio competente. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
5. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di lavorazione dei materiali.
6. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc....
7. Salvo diversa indicazione del Responsabile dell'area Tecnica, in occasione della commemorazione dei defunti le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti per consentire il libero accesso dei visitatori.

## Art. 65 Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, ed in occasione di particolari ricorrenze in giorni feriali che saranno stabilite dal Responsabile dell'Area Tecnica, salvo particolari esigenze tecniche.

## Art. 66 Vigilanza

1. Il personale di custodia vigila e controlla a che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi e contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Responsabile dell'Area Tecnica dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione dell'eventuale deposito cauzionale previsto dall'art. 65.

## CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI

### Art. 67 Funzioni - licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti possono:
  - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
  - b) fornire feretri e gli accessori relativi;
  - c) occuparsi della salma;
  - d) effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del t.u. della legge di pubblica sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

### Art. 68 Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:
  - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno;
  - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
  - c) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

## **TITOLO V°**

### **DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

#### **Capo I**

##### **Disposizioni varie**

##### **Art. 69**

###### **Mappa**

1. Presso il servizio competente è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.
3. Ad ogni posizione di mappa corrisponde un numero che deve coincidere con ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

##### **Art. 70**

###### **Scadenziario delle concessioni**

1. Il Responsabile dell'Area Tecnica è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

## Capo II

### Norme transitorie e finali

#### Art. 71

##### Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi ( trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni ecc. ) od una concessione ( aree, loculi, nicchie, ecc. ) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti ecc., si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto l'accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

#### Art. 72

##### Dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 51, 3° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, spetta al responsabile del servizio competente l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, e di ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al responsabile del servizio competente su conforme deliberazione della Giunta comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

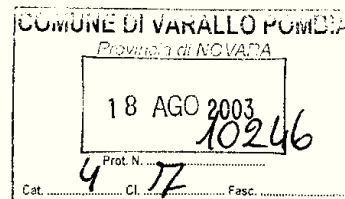
#### Art. 73

##### Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
2. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R. D. 21/12/1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' " immemoriale ", quale presunzione " juris tantum " della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

\*\*\*\*\* *Fine Regolamento* \*\*\*\*\*

**REGIONE PIEMONTE**  
**Azienda Sanitaria Locale 13**  
(Sede Legale: via dei Mille 2 - 28100 NOVARA)



## DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

(Direttore del Dipartimento Dott. Massimo Favilla)  
NOVARA - Viale Roma 7 - Tel. 0321.374.304 - Fax 0321.374.307  
diprev.nov@asl13.novara.it

Prot. DIP. n° 1234

Novara li 10 AGO. 2003

**SPETT. COMUNE DI  
VARALLO POMBIA**

**e, p.c. Al Preposto S.I.S.P. POLO NORD  
Dott. Aniello Esposito**

**LORO SEDI**

OGGETTO: APPROVAZIONE " *Regolamento comunale di Polizia Mortuaria. Comune di Varallo Pombia.*

Con la presente, si trasmette in allegato copia conforme della determinazione Dirigenziale n. 1546 in data 01.08.2003 con la quale, si è provveduto ad approvare il Vs. Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 18.02.2003.

Distinti saluti.

Allegati n. 1

MV

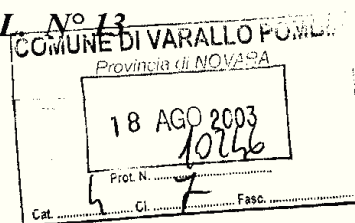


**IL DIRETTORE DIPARTIMENTO**  
**Dott. Massimo Favilla**

**AZIENDA SANITARIA REGIONALE A.S.L. N° 13**

**NOVARA - Via dei Mille, 2**

**STRUTTURA COMPLESSA  
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**



**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE**

**R.G. Numero 1546 /DS.DT. Data - 1 AGO. 2003**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI  
POLIZIA MORTUARIA. COMUNE DI VARALLO POMBLIA.**

**IL DIRETTORE RESPONSABILE  
DELLA STRUTTURA COMPLESSA IN INTESTAZIONE**

*Nell'esercizio dei poteri conferiti, ai Dirigenti pubblici, dall'art. 17 D.Lgs. 29/1993 (s.m.i.) e nell'ambito dei compiti attribuiti dal Piano di Organizzazione Aziendale (di cui alla deliberazione n° 1751 del 13 luglio 2000), al Dirigente di Unità Operativa Autonoma costituente "centro di responsabilità esterna", emette il presente provvedimento.*

*Ciò in osservanza del Regolamento dell'attività provvedimentale dell'A.S.L. 13 (di cui alla deliberazione numero 1 del 2001).*

§§§§§§§§§§§§§§

Il provvedimento viene iscritto nel

**REGISTRO PARTICOLARE**

**DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**

al NUMERO 13 in DATA 31/7/2003

PROVVEDIMENTO N° **1546** IN DATA **- 1 AGO. 2003**

**OGGETTO:** **APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI  
POLIZIA MORTUARIA. COMUNE DI VARALLO POMBIA.**

**PREMESSA**

**PREMESSO**

Che l'art. 109 della L.R. 5 in data 15.03.2001 ha delegato alle ASL le funzioni amministrative di cui all'art. 345 del T.U.L.L.S.S n. 1265 in data 37.07.1934

Che l'art. 110 della L.R. 5 in data 15.03.2001 ha abrogato l'art. 2 della L.R. 30/1982 che attribuiva la competenza alla Regione ad omologare i predetti regolamenti comunali;

**CONSIDERATO**

Che per il combinato disposto di cui agli articoli 109 e 110 LR 5/2001, compete ora all'ASL territorialmente competente l'approvazione dei Regolamenti Locali d'Igiene e Sanità e degli altri regolamenti su materie sanitarie

**VISTA**

La nota prot. 9735/27.002 in data 06.06.2000 della Direzione Sanità Pubblica della Regione Piemonte;

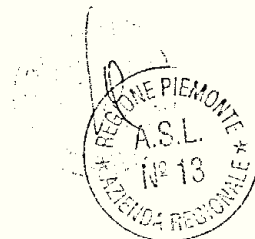
La deliberazione del Direttore Generale FF n. 632 in data 03.07.2001, con la quale vengono delegate le funzioni amministrative, trasferite alle AA.SS.LL, dall'art. 109 L.R. 5/2001, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione

**CONSIDERATO**

Che il Comune di Varallo Pombia ha richiesto con nota prot. 8942 del 17/7/2003, l'approvazione delle modifiche apportate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 08.05.2003 al Regolamento di polizia mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 18.02.2003;

che il Servizio di Medicina legale, ha espresso con nota prot. 1323 in data 03.04.2003 parere favorevole; (cfr. documentazione agli atti);

che il SISP di Arona con nota prot. 1679 in data 24.06.2003 ha espresso parere favorevole (cfr. documentazione agli atti)



1546

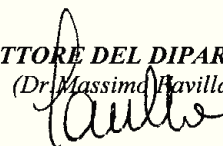
- 1 AGO. 2003

**IL DIRETTORE RESPONSABILE  
DETERMINA**

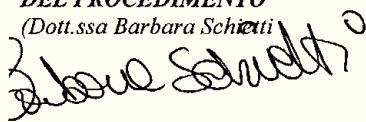
- 1.) **di approvare** le modifiche apportate con deliberazione del Consiglio Comunale di Varallo Pombia n. 21 in data 08.05.2003 al Regolamento di polizia mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 18.02.2003;
- 2.) **di dichiarare** che il presente provvedimento è improduttivo di spesa per l'A.S.L. 13;

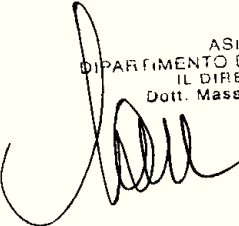
Emesso in Novara, li 31/7/2003

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**  
(Dr. Massimo Ravilla)



**IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO**  
(Dott.ssa Barbara Schiatti)



 ASL 13  
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
IL DIRETTORE  
Dott. Massimo Favilla



Si rilascia per gli usi consentiti, *copia conforme all'originale composta da 8 fasciate*

PROVVEDIMENTO NUMERO 1546 DEL - 1 AGO. 2003

SERVIZIO LEGALE E AFFARI GENERALI

FOGLIO ADEMPIMENTI

- EFFETTI -

- Il presente provvedimento è esecutivo:

☒ dal giorno della sua iscrizione nel Registro Generale

☐ dalla data in esso provvedimento indicata

- PUBBLICAZIONE -

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo A.S.L. ad iniziare:  
dal giorno - 7 AGO. 2003

IL DIRETTORE

(Dott. Gian Piero Savoini)

- COMUNICAZIONI -

Provvedimento trasmesso in copia alle sottospecificate Strutture aziendali

☒ V.D.

☒ COLLEGIO SINDACALE (in solo oggetto)

☒ S.E.F.

☐ D.P.A.

☐ S.L./A.G.

☐ S.PER.

☐ O.S.R.U.

☐ D.T.L.

☐ S.T.P.

☐ S.E.P.

☐ U.G.

☐ D.P.

☐ D.S.M./N

☐ D.S.M./S.

☐ A.S.T.

☐ D./A.

☐ D./B.

☐ D./G.

☐ D./N.

☐ ALTRI



**REGIONE PIEMONTE**  
**A.S.L. N. 13**  
(sede legale: via dei Mille 2 - 28100 NOVARA)

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**  
**SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA**  
Sede di Arona - viale F. Baracca n. 3 - 28041 ARONA  
Tel. 0322/516511 n. fax 0322/45343

data 16/9/03  
PROT. SISPA/ 2717

ALL'UFFICIO TECNICO  
DEL COMUNE DI  
28040 VARALLO POMBIA  
C.A. GEOM. MINELLO

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA .**

In riferimento alla Sua nota, pervenuta via telefax il 10/09 u.s., con la presente si conferma, sentito il Responsabile Amministrativo di questo Dipartimento, che la Determina n. 1546 del 1/8/03, e' da ritenersi di approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria cosi' come approvato e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 08/05/03.

Distinti saluti.

IL PREPOSTO POLO NORD  
SEDI DI ARONA E BORGOMANERO  
DR. ANIELLO ESPOSITO

